

ACB-5



# COMUNE DI MERI'

## PROVINCIA DI MESSINA

N. 41 Reg.

del 30.11.1998

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adozione regolamento Polizia Mortuaria.

L'anno millenovecentonovantotto il giorno trenta del mese di novembre  
alle ore 17,00 e seguenti, nella sala delle adunanze Consiliare di questo Comune, alla seduta  
di inizio disciplinata dal comma \_\_\_\_\_ dell'art. 30 della L.R. 6/3/1986, n° 9,  
esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L. R., in sessione straordinaria  
prevista dall'art. 31 comma \_\_\_\_\_ legge 142/90 recepito dalla L. R. 48/91, che è stata  
partecipata ai signori Consiglieri a norma dell' art. 48 dell' O. E. E. L. L. risultano all' appello nominale:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1. CAMPO ANTONINO	PRESIDENTE	X	
2. PIRRI NUNZIO	VICE PRESIDENTE	X	
3. SCOLARO OSVALDO	CONSIGLIERE	X	
4. ALIQUO' TINDARO	CONSIGLIERE	X	
5. RANDAZZO ROSARIA	CONSIGLIERE	X	
6. RAFFA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
7. RUGGERI TINDARO	CONSIGLIERE		X
8. RUNDO VITTORIO	CONSIGLIERE	X	
9. MOSTACCIO CATERINA	CONSIGLIERE		X
10. MAZZA ANTONINA	CONSIGLIERE	X	
11. QUAGLIERI VINCENZA	CONSIGLIERE	X	
12. ISGRO' SALVATORE	CONSIGLIERE		X

ASSEGNATI N° 12 IN CARICA N° 12 ASSENTI N° 3 PRESENTI N° 9

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. N. 9/86, il numero degli intervenuti,  
assume la presidenza il Sig. CAMPO ANTONINO nella sua qualità di PRESIDENTE

Partecipa il Segretario del Comune Dr. ROTONDO RENATO

Ai sensi dell' art. 184 - ultimo comma - dell' O. E. E. L. L. vengono scelti tre scrutatori nelle  
dei consiglieri

La seduta è pubblica

ATTO di C.C. n° 41 del 30/11/1998

OGGETTO: Adozione regolamento Polizia Mortuaria.-

In continuazione di seduta

#### IL PRESIDENTE

Pone in trattazione l'argomento di cui al punto 9 dell'o.d.g. in oggetto riportato e dà lettura della proposta.

Il Presidente fa constatare che relativamente al regolamento di che trattasi è stato espresso parere favorevole da parte dell'Ufficiale Sanitario.-

Si allontana il consigliere Aliquò Tindaro e i consiglieri presenti sono ora n° 9. Sono le ore 21,45.-

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA L'allegata proposta di deliberazione in merito all'argomento di cui all'oggetto;
- DATO ATTO che la stessa proposta è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.1. dell'8.6.1990 recepita con modifiche ed integrazioni dalla L.r. n° 48 dell'11.12.1991;
- Dopo esame e discussione ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
- VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Con n° 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n° 9 consiglieri presenti e votanti.

#### DELIBERA

- APPROVARE la proposta in ordine a quanto indicato in oggetto che fa parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
- APPROVARE il nuovo regolamento Comunale di Polizia Mortuaria redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990, composto di n°90 articoli, che allegato alla presente costituisce parte integrante.
- APPROVARE il tariffario per i servizi cimiteriali e per la concessione delle aree manufatti cimiteriali che costituisce allegato del Regolamento comunale di cui al precedente punto.-



# COMUNE DI MERI'

PROVINCIA DI MESSINA

Partita IVA 00460150832

## PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

istruita dall' Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla  
Adozione del REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.-

MERI' li 20/11/1998

IL PROPONENTE

### - ISTRUTTORIA -

Con D.P.R. N° 285 del 10/09/1990 è stato approvato il regolamento di Polizia Mortuaria, che disciplina la materia dei servizi cimiteriali.-

All'art. 108 del predetto D.P.R. è disposto che viene abrogato il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con la precedente normativa ed è abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni riportate nel Regolamento di cui al D.P.R. de quo.-

Si rende pertanto necessario dover provvedere alla formazione di un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria redatto in conformità alle disposizioni di cui al citato D.P.R. 285/90 che sostituisce il precedente Regolamento Comunale sin ora vigente.-

L'Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a predisporre lo schema di regolamento di che trattasi provvedendo altresì ad aggiornare ed integrare il tariffario per la concessione di servizi, aree e manufatti cimiteriali.-

I prezzi di cui sopra sono stati desunti da apposite indagini di mercato e da comparazione con quelli riportati nei comuni vicini.-

Per quanto sopra esposto si rende necessario che il Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze conferitegli dalle vigenti leggi, provveda a :


1) Approvare il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mor-  
rio redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R.  
285 del 10 settembre 1990, che viene allegato alla pre-  
te, e che si compone di 90 articoli.-

2) Approvare il tariffario per i servizi cimiteriali e pe-  
concessione delle aree e manufatti cimiteriali che co-  
tuisce allegato del Regolamento Comunale di cui al pr-  
dente punto-

M E R I', lì 20/11/1998

ESPRESSO II

L' ISTRUTTORE \\_\\_\\_\\_\\_\\_  
(geom. Santi Mostaccio)



- R E C E I T A C I O -

C  
I  
C

C  
S  
L

cc  
fi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

M E R I' li 20/11/1988

IL RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE

M E R I' li 20/11/88

IL RESPONSABILE

PARERE DI LEGITTIMITA':

FAVOREVOLE

M E R I' li 20/11/88

IL SEGRETARIO COMUNALE

**COMUNE DI MERI'**  
**PROV. DI MESSINA**

---

**REGOLAMENTO**  
**DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE**  
**E DI EDILIZIA CIMITERIALE**



# TITOLO 1

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO I OGGETTO

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, al D.P.R. 10/09/1990 N° 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte di persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### ARTICOLO 2 COMPETENZE

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dalla legge, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.U.S.L.

### ARTICOLO 3 RESPONSABILITA'

(1) Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.



#### ARTICOLO 4

##### SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi :

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) l'uso delle celle frigorifiche comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
- f) l'inumazione in campo comune;
- g) la cremazione;
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

(4) Il comune con proprio atto di indirizzo può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### ARTICOLO 5

##### ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

(1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel Cimitero :

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II  
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

**ARTICOLO 6**  
**DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e allo obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

(2) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

(4) Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il Servizio di Igiene pubblica dell'AUSL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964, N° 185, all'occorrenza avvalendosi anche di apposite strutture dell'A.U.S.L.--

(6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III  
FERETRI

**ARTICOLO 7**  
**DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma: madre e neonato, morti in concomitanza del parto in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della AUSL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

**ARTICOLO 8**  
**VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI**

(1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

(2) Il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della AUSL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

(3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

**ARTICOLO 9**  
**FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI.**

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) Per inumazione

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 N° 285.
- I feretri di salme provenienti da altri comuni o estumu-

late ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

**b) Per tumulazione**

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 N° 285.

**c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o patrica funebre**

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè agli articoli 27, 28, e 29 del D.P.R. 10/09/1990 N° 285 se il trasporto è per o dall'estero.

**d) Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.**

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990 N° 285.

**e) Cremazione**

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei Servizi igiene pubblica della AUSL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, al fine del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'AUSL competente per Comune di partenza, se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere



praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 N° 285.

(6) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a filtrare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **ARTICOLO 10**

##### **FORNITURA GRATUITA DI FERETRI**

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui allo art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### **ARTICOLO 11**

##### **PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante imprèssi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte;

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi;

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## CAPO IV TRASPORTI

### **ARTICOLO 12** **MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO**

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o ai luoghi dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso; per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso sarà vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Nei casi speciali di prevedibile concorso assai numeroso di persone, il responsabile del trasporto prenderà accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. Il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL vigila il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

### **ARTICOLO 13** **TRASPORTI FUNEBRI**

(1) Nel territorio del Comune, i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/09/1990 N° 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10/09/1990 N° 285.

### **ARTICOLO 14** **TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO**

(1) I trasporti funebri sono gratuiti, mentre sono a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso;

2) I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

3) Qualora il trasporto venga effettuato a spalle, senza l'impiego di mezzi di trasporto, la tariffa è ridotta al 50%.

#### **ARTICOLO 15 ORARIO DEI TRASPORTI**

(1) I trasporti funebri sono effettuati in conformità della apposita ordinanza del Sindaco: con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

(2) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

#### **ARTICOLO 16 NORME GENERALI PER I TRASPORTI**

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9 : inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o in fine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti, al personale incaricato presso il cimitero. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

#### **ARTICOLO 17 RITI RELIGIOSI**

(1) I Sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della costituzione, interventi all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario per l'ordinaria cerimonia religiosa.



**ARTICOLO 18**  
**TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE**

(1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) In particolare circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(3) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguite in forma privata, senza corteo e, senza il pagamento di alcuna tariffa.

**ARTICOLO 19**  
**MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIO ATTIVITA'**

(1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

**ARTICOLO 20**  
**TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e autorizzato dal Sindaco con norme provvedimento a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile: nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) All'autorizzazione è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell'A.U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengono richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.

(6) In caso di arrivo da altro Comune o partenza per altro Comune della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsti dall'art. 13/9.

(7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

## **ARTICOLO 21 TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

## **ARTICOLO 22 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a secondo che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvato con R.D. 01/07/1937, N° 1379 o di stati non aderenti a tale Convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui allo art. 27 del D.P.R. 285/90: nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

**ARTICOLO 23**  
**TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

**ARTICOLO 24**  
**RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO**

(1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

(2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'USL, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza del servizio antincendi.

(3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

## T I T O L O I I

### C I M I T E R I

#### CAPO 1 CIMITERI

#### ARTICOLO 25 ELENCO CIMITERI

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 N° 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

1) Contrada Loggia.-

#### ARTICOLO 26 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 N° 285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con una delle forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 N° 285.

(6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'AUSL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### ARTICOLO 27 SETTORI SPECIALI NEL CIMITERO

(1) All'interno del cimitero è possibile prevedere settori speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

(2) Gli arti anatomici di norma vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai famigliari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

(3) In via eccezionale, altri settori speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **ARTICOLO 28**

##### **AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI SETTORI SPECIALI**

(1) Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino essere stati, in vita, concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(3) Nei settori speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

#### **CAPO II**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **ARTICOLO 29**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

(1) Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990, N° 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 N° 285.

(4) Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (mura-tura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento arma-to, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990 N° 285 e dal successivo art. 31.

(5) Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimite-riale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

**ARTICOLO 30**  
**PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

(1) Entro diciotto mesi dalla data entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

(2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.U.S.L.

(3) Nella elaborazione del piano il redattore dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonchè dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, N° 285.

(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a pro-

getti edilizi ispirati a motivi architettonici consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

(7) Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

(8) Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

**CAPO III  
INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

**ARTICOLO 31  
INUMAZIONE**

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

**ARTICOLO 32  
CIPPO**

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di cm.50 x 100 cm e/o di una lapide di altezza non superiore a 100 cm. dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

(4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n°285

**ARTICOLO 33  
TUMULAZIONE**

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai cocessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o perpetuo le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.



(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25 altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a secondo di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/09/1990 n° 285.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

### ARTICOLO 34 DEPOSITO PROVVISORIO

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità:

b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private:

c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

(4) A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei locali a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

**CAPO IV  
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**ARTICOLO 35  
ESUMAZIONI ORDINARIE**

(1) Nei Cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni, sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo luglio e agosto, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(4) Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;

b) essere trasferito in alta fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiali facilmente combustibili.

(5) Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

(6) Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradabili, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, nè inquinanti il suolo o la falda idrica.

(7) Il tempo di reinumazione viene stabilito in :

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

**ARTICOLO 36  
AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE**

(1) E compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente il Responsabile dell' ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'inumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

#### **ARTICOLO 37 ESUMAZIONE STRAORDINARIA**

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n°285

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'AUSL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della AUSL o personale tecnico da lui delegato.

#### **ARTICOLO 38 ESTUMULAZIONI**

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni:
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

(4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo del Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

(7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

(8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, in tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

(9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(10) Ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 si stabilisce quanto segue:

a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui all'art. 36;

b) estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione. Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

(11) E' altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.U.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constata che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto « rifa-scio ».

(12) E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione, come già specificato al punto 6).

### **ARTICOLO 39**

#### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO**

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonchè le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. del 23/12/1865, n° 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

### **ARTICOLO 40**

#### **RACCOLTA DELLE OSSA**

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

### **ARTICOLO 41**

#### **OGGETTI DA RECUPERARE**

(1) Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Custode al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento del Cimitero.

### **ARTICOLO 42**

#### **DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni,

passano in proprietà del Comune, che può utilizzarli o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica, ed impiegare il ricavato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(2) Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura a favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

**CAPO V  
CREMAZIONE**

**ARTICOLO 43  
CREMATORIO**

(1) Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, ci si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

**ARTICOLO 44  
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA  
CREMAZIONE**

(1) L'autorizzazione di cui all'art.79, I° comma, del DPR 10/09/1990, n° 285, è rilasciata a richiesta dei familiari in presenza delle condizioni ivi indicate.

**ARTICOLO 45  
URNE CINERARIE**

(1) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(2) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

(3) Le urne cinerarie possono essere riunite anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/09/1990 n° 285, che comprovi di essere Associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

(4) Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari dell'Associazione.

(5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

**CAPO VI  
POLIZIA DEI CIMITERI**

**ARTICOLO 46  
ORARIO**

(1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

(2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

(4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario e di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

**ARTICOLO 47  
DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

(1) Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

(2) È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei cani-guida per i non vedenti;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni dodici quando non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute ed età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza dal Sindaco.

**ARTICOLO 48  
DIVIETI SPECIALI**

(1) Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie;

a) fumare, mangiare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;



- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapide o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ( in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funenari senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.-- Per fotografare o filmare cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- o) qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito alla autorità giudiziaria.

#### **ARTICOLO 49** **RITI FUNEBRI**

(1) Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

(2) Per le cerimonie che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

## ARTICOLO 50

### EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del Cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.

(2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzati.

(5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero.

(6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.

(7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(8) Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo: è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi altrui.

## ARTICOLO 51

### FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) Nel Cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

**ARTICOLO 52**  
**MATERIALI ORNAMENTALI**

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non convenienti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicono all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero e all'Albo comunale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

T I T O L O I I I  
C O N C E S S I O N I

**CAPO I**  
**TIPOLOGIE E MANUTENZIONE**  
**DELLE SEPOLTURE**

**ARTICOLO 53**  
**SEPOLTURE PRIVATE**

(1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati ed enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati, ed enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

(5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal D. P. R. 10/09/1990 n° 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(7) La concessione, laddove sia regolata da schemi di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, e stipulata ai sensi di legge, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio competente cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

(8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie:

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

#### **ARTICOLO 54 DURATA DELLE CONCESSIONI**

(1) Le concessioni di cui all'ARTICOLO precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

(2) La durata è fissata:

a) in 99 (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

b) in 99 (novantanove) anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali.

c) in 99 (novantanove) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5 comma.

(3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o dalla prima sepoltura se antecedente.

(5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di dieci oppure 33 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2 comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

(6) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione, il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.-- Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

#### **ARTICOLO 55 MODALITA' DI CONCESSIONE**

(1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza :

\* della salma o ceneri per i loculi e i posti individuali;

- \* dei resti o ceneri per gli ossarietti;
- \* delle ceneri per le nicchie per urne.

(2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 60 anni, che dimostri di non aver parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

(5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

(6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(7) Per la concessione di manufatti cimiteriali comunali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

(8) Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

## ARTICOLO 56

### USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

(1) Salvo quanto già previsto dell'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituito, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/09/1990 N°285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta in 1° grado.

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della con-

cessione con una apposita dichiarazione, nella forma della istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 04/01/1968 N°15 da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi, darà il nulla osta.

(5) I casi di " convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

(6) L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4/1/1968 N° 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno cinque anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

(7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare od impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **ARTICOLO 57 MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE**

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali manufatti aggiunti dai concessionari preventivamente autorizzati;
- l'ordinaria pulizia.

(4) Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede con la riscossione coatta.

(5) Il Consiglio Comunale può consentire su proposta della amministrazione attiva che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

#### **ARTICOLO 58 COSTRUZIONE DELL'OPERA, TERMINI - SANZIONI**

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il Concessionario alla presentazione del progetto, secondo le modalità previste all'art. 70, pena la decadenza, entro 6 mesi dalla concessione; l'inizio lavori dovrà avere luogo entro 6 mesi dall'approvazione del progetto e l'ultimazione entro 18 mesi dall'inizio.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

(3) Per il mancato realizzo e/o completamento delle sepolture private, individuali o per famiglie e collettività, allo scadere del termine fissato, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- a) Per mancata realizzazione sepoltura: Revoca della concessione e incameramento somme corrisposte per la concessione dell'area.
- b) Per mancato completamento della sepoltura:
  - \* £. 100.000 al mese o frazione di mese superiore a gg. 15 per i primi 12 mesi;
  - \* £. 200.000 al mese o frazione di mese superiore a gg. 15 per i successivi 12 mesi;
  - \* £. 300.000 al mese o frazione di mese superiore a gg. 15 per gli ulteriori 12 mesi;
  - \* Revoca concessione e acquisizione al patrimonio comunale della sepoltura allo stato in cui si trova, allo scadere del succitato ultimo periodo.



**CAPO 11**  
**DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

**ARTICOLO 59**  
**DIVISIONE, SUBENTRI**

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma della istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n°15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono chiarire la loro irrevocabile rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(9) Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dalla ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **ARTICOLO 60**

##### **RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI.**

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di N anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a  $1/(2N)$  della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **ARTICOLO 61**

##### **RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE**

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a  $1/98$  della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

**ARTICOLO 62**  
**RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE**  
**COSTRUZIONE**

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dello art. 55, salvo i casi di decadenza, quando :

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

(2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a  $1/(2N)$  della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

(3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

**ARTICOLO 63**  
**RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI**  
**99 O PERPETUA.**

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a  $1/(2N)$  della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad  $1/3$  della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore sesto della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

(3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art.63.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

**CAPO III**  
**REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

**ARTICOLO 64**  
**REVOCA**

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n° 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento, da parte del Comune, dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

**ARTICOLO 65**  
**DECADENZA**

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio.

#### **ARTICOLO 66**

##### **PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **ARTICOLO 67**

##### **ESTINZIONE**

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## TITOLO IV

### LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

#### ARTICOLO 68 ACCESSO AL CIMITERO

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

(3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

(4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dell'ufficio competente.

(5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

#### ARTICOLO 69 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONI DI RICORDI FUNEBRI.

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal sanitario e dalla Commissione Edilizia Cimiteriale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

(2) La Commissione Edilizia Cimiteriale è così composta:  
Il Sindaco o un Assessore delegato, che presiede;  
Il Responsabile del servizio o un suo delegato;  
Il Dirigente del servizio di igiene pubblica o un suo delegato;  
Un architetto o ingegnere nominato dal Sindaco;  
Un geometra nominato dal Sindaco

Funge da Segretario, senza diritto di voto, un dipendente incaricato dal Responsabile del servizio.

Le sedute di commissione sono valide quando intervengono almeno quattro componenti; i pareri vengono espressi a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

(3) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

(4) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze, ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

(5) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

(6) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

(7) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

(8) Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(9) Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

(11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, piccoli oggetti ricordo.

## **ARTICOLO 70**

### **RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE**

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'Imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 69, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

(3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.



#### ARTICOLO 71

##### RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### ARTICOLO 72

##### INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio Comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### ARTICOLO 73

##### ORARIO DI LAVORO

(1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio Comunale.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

#### ARTICOLO 74

##### SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.

(1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## ARTICOLO 75 VIGILANZA

(1) Il Responsabile dell'ufficio comunale vigila e controlla che l'esecuzione sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'Ufficio Comunale accerta, a lavori ultimati la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone l'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli 69 e 71.

## ARTICOLO 76 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

(1) Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.

(2) Altresì il personale del Cimitero è tenuto:

- a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) A mantenere un comportamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto è vietato:

- a) Eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso e in qualsiasi momento;
- e) Trattenerne per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzi detti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale del Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

**CAPO II**  
**IMPRESE POMPE FUNEBRI**

**ARTICOLO 77**  
**FUNZIONI - LICENZA**

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di Culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/09/90, n° 285.

**ARTICOLO 78**  
**DIVIETI**

(1) E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o di degenza;

b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## T I T O L O     V

### DISPOSIZIONI VARIE FINALI

#### CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

#### ARTICOLO 79 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

(1) All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "Degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel Cimitero Comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o di resti di "Cittadini benemeriti".

#### ARTICOLO 80 MAPPA

(1) Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa è documento probatorio fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia Cimiteriale.

#### ARTICOLO 81 ANNOTAZIONI IN MAPPA

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) Generalità del defunto o dei defunti;
- b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) Gli estremi del titolo costitutivo;
- e) La data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

- f) La natura e la durata della concessione;
- g) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) Le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **ARTICOLO 82**

##### **REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

(1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

(2) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **ARTICOLO 83**

##### **SCHEMARIO DEI DEFUNTI**

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportati:


- a) Le generalità del defunto;
- b) Il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

#### **ARTICOLO 84**

##### **SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI**

(1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile dell'Ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.



**CAPO II**  
**NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

**ARTICOLO 85**  
**EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**

(1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

(4) Le disposizioni di cui all'articolo 58 hanno decorrenza a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Regolamento.

(5) Gli adempimenti di cui all'art. 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

(6) Salvo quanto previsto ai precedenti comma, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

**ARTICOLO 86**  
**CAUTELE**

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di tombe, edicole monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere ferma lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

**ARTICOLO 87**  
**DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA**

(1) Ai sensi di legge, spetta ai responsabili degli uffici competenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione,

ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

#### **ARTICOLO 88 CONCESSIONI PREGRESSE**

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 86 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **ARTICOLO 89 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n° 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

(2) Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri documenti necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

(3) I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e di trasformare contestualmente la concessione in altra a tempo determinato.

#### **ARTICOLO 90 RIMESSE DI CARRI FUNEBRI- NORMA TRANSITORIA**

(1) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 Ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.



11 12 13

14 15 16


17 18 19

20 21 22


TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
MORTUARIA

PARTE I - CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

- 01) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto di uso di aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o a tumulazione.
  - a. individuale  
£. 200.000 a mq.
  - b. biposto in asse per terra  
£. 300.000 a mq.
  - c. per famiglie e collettività (area di mq. 12,00)  
£. 500.000 a mq.
  - d. per famiglie e collettività (area di oltre mq. 12,00)  
£. 1.000.000 a mq.
- 02) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto di uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione.
  - £. 1.500.000 per posto salma individuale.
- 03) Concessione temporanea per 10 anni di sepoltura individuale a sistema di tumulazione (art.54/5).
  - £. 1.000.000.
- 04) Concessione temporanea per 33 anni di sepoltura individuale a sistema di tumulazione (art.54/5).
  - £. 1.300.000.
- 05) Prolungamento della concessione temporanea di sepoltura individuale oltre i 10 o 33 anni e fino alla durata ordinaria (art.55/5).
  - £. 2.000.000.
- 06) Prolungamento della concessione del diritto d'uso di sepoltura individuale al fine del raggiungimento dei 20 anni dalla tumulazione (art.54/6).
  - Per ogni anno, o sua frazione, di prolungamento.  
£. 100.000.
- 07) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto di uso di fosse per inumazione per sepolture private ( art. 30/4, lett.b), di 3.50 mq.
  - Per la durata di 25 anni.  
£. 1.200.000 per posto salma.
- 08) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario.
  - £. 1.000.000 per ognuna.
- 09) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di nicchie cinerarie.
  - £. 500.000 per ognuna.



- 10) Uso di nicchie cinerarie in concessione (tariffa da corrispondere dagli interessati ai soggetti individuati dall'art. 79/3 del D.P.R. 285/90) (art. 45/4).
  - £. 500.000 per ognuna.
  
- 11) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea collaterale o di affini del concessionario, o che ne siano state conviventi, o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti, oltre ai diritti di segreteria (art. 56 comma 4/5/6).
  - £. 50.000 per ognuno.
  
- 12) Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti (art.59/1 e 59/2), o di rinuncia personale al diritto di sepoltura (art.59/3), o di regolamentazione dei rapporti interni tra concessionari (art.59/6), oltre ai diritti di segreteria.
  - £. 100.000.
  
- 13) Uso del deposito provvisorio di feretri (art. 34).
  - a) cauzione per deposito provvisorio di feretri.
  - £. 250.000.
  - b) uso: a trimestre o sua frazione £.50.000.
  
- 14) Canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le Comune (art. 57/2).
  - ad anno per posto £. 10.000.
  
- 15) Utilizzo di sepolture ad inumazione oltre il periodo ordinario di rotazione, su richiesta degli interessati.
  - Per ogni anno, o sua frazione, eccedente i 10 anni dalla data della sepoltura.
  - £. 50.000.



## PARTE II - DIRITTI CIMITERIALI

- 01) Tumulazione in posto salma individuale, ovvero in posto salma collettivo in tomba privata:
- a) di ceneri £. 25.000.
  - b) di salma £. 50.000.
- 02) Esumazione straordinaria a richiesta:
- a) di privati, per trasporto in altra sepoltura, o della Autorità Giudiziaria.
  - £. 50.000.
  - b) di privati, per la cremazione.
  - £. 25.000.
- 03) Estumulazione straordinaria a richiesta:
- a) di privati, per trasporto in altra sepoltura, o della Autorità Giudiziaria.
  - £. 50.000.
  - b) di privati, per la cremazione.
  - £. 25.000.

## PARTE III - AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI

- 01) Collocazione busti, basso rilievi, sculture.
- £. 100.000.
- 02) Autorizzazione amministrativa, di durata annuale, all'esecuzione di lavori all'interno dei Cimiteri, oltre ai diritti di segreteria (art.69/2).
- £.100.000.

